



Comune di Longarone

Provincia di Belluno

ORDINANZA N. 7 del 21/02/2024

Oggetto: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DELL'OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE PER ESEGUIRE OPERE O DEPOSITI E APRIRE CANTIERI STRADALI LUNGO LA SECONDA TRAVERSA INTERNA (PARTENDO DA NORD) IN ZONA INDUSTRIALE VILLANOVA IN COMUNE DI LONGARONE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA – AMMINISTRATIVA

Vista la richiesta Prot. n. 1651 del 08/02/2024 trasmessa dal Geom. Gian Luca David, in qualità di tecnico incaricato dalla ditta Conbel S.R.L., con sede a Domegge di Cadore (BL) in Via Cialoi, n. 14, di interdizione al traffico veicolare nel tratto terminale dell'asse stradale per realizzazione di un nuovo accesso carraio in prossimità dell'innesto della rotatoria situata all'altezza del lato EST della seconda traversa interna (partendo da NORD) in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone;

Considerato che:

- per la realizzazione dei suddetti lavori è stata presentata la S.C.I.A. n. 15806 del 04/12/2023;
- in data 20/02/2024 il Geom. Gian Luca David ha comunicato all'Agente Scelto di Polizia Locale del Comune di Longarone Giuseppe Fant (in qualità di responsabile del procedimento) che **i suddetti lavori verranno realizzati nel periodo compreso tra il 21/02/2024 e il 21/08/2024 e avranno una durata di circa 20 giorni complessivi;**

Considerato altresì che al fine di consentire l'esecuzione in sicurezza dei predetti lavori e di prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine, si rende necessario emanare apposita ordinanza di modifica temporanea della circolazione veicolare nella suddetta area con istituzione di:

- Interdizione alla circolazione veicolare (**eccetto frontisti**) nel tratto finale della seconda traversa interna (partendo da nord) in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone, come indicato nell'allegata mappa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Istituzione del doppio senso di circolazione nel primo tratto della seconda traversa interna (partendo da nord) in Zona Industriale Villanova in Comune di Longarone, come indicato nell'allegata mappa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9829 del 28 luglio 2020 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza - Amministrativa;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6, 7, 20, 21, 37 e 42 del D. Lgs. n.285/1992, Nuovo Codice della Strada e succ. modif. e gli artt. dal n. 30 al n. 43 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 che fissa le disposizioni per l'apertura di cantieri di lavoro sulle strade ed il disciplinare tecnico relativo agli schemi della segnaletica temporanea di preavviso previsto nel Decreto 10 luglio 2002;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000,

ORDINA

PER LA DURATA DI CIRCA 20 GIORNATE LAVORATIVE

NEL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 21/02/2024 E IL GIORNO 21/08/2024

E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI

- **L'INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE (ECETTO FRONTISTI) NEL TRATTO FINALE DELLA SECONDA TRAVERSA INTERNA (PARTENDO DA NORD) IN ZONA INDUSTRIALE VILLANOVA IN COMUNE DI LONGARONE, COME INDICATO NELL'ALLEGATA MAPPA CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;**
- **L'ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NEL PRIMO TRATTO DELLA SECONDA TRAVERSA INTERNA (PARTENDO DA NORD) IN ZONA INDUSTRIALE VILLANOVA IN COMUNE DI LONGARONE, COME INDICATO NELL'ALLEGATA MAPPA CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO;**

AL FINE DI CONSENTIRE ALLA DITTA CONBEL S.R.L., CON SEDE A DOMEGGE DI CADORE (BL) IN VIA CIALOI, N. 14, DI EFFETTUARE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO CARRAIO IN PROSSIMITÀ DELL'INNESTO DELLA ROTATORIA SITUATA ALL'ALTEZZA DEL LATO EST DELLA SECONDA TRAVERSA INTERNA (PARTENDO DA NORD) IN ZONA INDUSTRIALE VILLANOVA IN COMUNE DI LONGARONE, COSI' COME PREVISTO NELLA S.C.I.A. N. 15806 DEL 04/12/2023 a condizione che:

- **NEI PERIODI IN CUI NON RISULTANO ATTIVE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE, LA DITTA ESECUTRICE DEI SUDDETTI LAVORI DOVRÀ EFFETTUARE LA RIMOZIONE, O L'ADEGUATA COPERTURA, DEI SEGNALI NON COERENTI CON LO STATO DEL CANTIERE;**
- **La ditta esecutrice dei lavori provveda a collocare la prescritta segnaletica di interdizione al transito veicolare e di strada senza uscita;**
- **La ditta esecutrice dei lavori e/o la ditta richiedente provveda, a propria cura e spese alla posa, all'effettivo inizio dell'intervento anche su eventuale indicazione del Comando di Polizia Locale, delle delimitazioni dell'area di cantiere e della segnaletica, sia orizzontale che verticale necessaria (segnali temporanei di cantiere, segnali di precedenza, di divieto, di obbligo, di preavviso e di deviazione), conformemente a quanto disposto dal titolo II° del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e osservando le disposizioni impartite dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" emanato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, con utilizzo di dispositivi luminosi idonei, durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità;**
- **Il cantiere stradale deve essere attrezzato con la cartellonistica stradale concordata con l'Ufficio di Polizia Locale;**

- Sia a carico e a cura della ditta il mantenimento delle condizioni di sicurezza stradale e la tutela della pubblica incolumità;
- Dovrà essere assicurato da parte della ditta il perfetto ripristino della sede stradale e della segnaletica sia orizzontale che verticale esistente nella zona interessata dai lavori;
- La ditta esecutrice dei suddetti lavori al termine degli stessi, dovrà procedere alla sistemazione e pulizia del piano viabile in modo da garantire la sicurezza della circolazione, rendendosene unica responsabile ed esonerando il Comune di Longarone da eventuali conseguenze anche nei confronti di terzi; dovrà altresì provvedere al ripristino di segnaletica stradale orizzontale e verticale, dei manufatti stradali eventualmente rimossi o danneggiati durante l'esecuzione dei lavori e della pavimentazione stradale, anche con ricarichi successivi, in modo tale da evitare l'abbassamento del piano stradale.

VIETA

- L'uso di materiali rigidi per l'eventuale zavorramento dei sostegni dei segnali stradali temporanei che possono costituire pericolo o intralcio alla circolazione;
- L'uso di lanterne o altre sorgenti luminose a fiamma libera.

PRESCRIZIONI

- I segnali temporanei dovranno essere dotati di supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica, come previsto dall'art. 30 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);
- Il presente provvedimento dovrà essere tenuto in cantiere ed esibito ad ogni richiesta di coloro a cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale;
- Gli scavi e le aree di cantiere dovranno essere opportunamente delimitate e recintate in modo da precluderne l'accesso alle persone e ai veicoli non autorizzati;
- Il cantiere sia allestito conformemente a quanto previsto dal d. lgs. N. 81/08 e ss.mm.ii.;
- Vengano collocati tutti i dispositivi di segnalazione del cantiere ai sensi del d. lgs. N. 81/08 ss.mm.ii.;
- La ditta esecutrice dei suddetti lavori si obbliga ad osservare le norme per la tutela delle strade e per la sicurezza della circolazione nonché tutte le altre prescrizioni che anche in avvenire venissero emanate nei riguardi della polizia stradale.

Il presente provvedimento viene notificato al Geom. Gian Luca David, nella sua qualità di tecnico incaricato dalla ditta Conbel S.R.L., con sede a Domegge di Cadore (BL) in Via Cialoi, n. 14 e di responsabile di cantiere a mezzo PEC al seguente indirizzo: gian.luca.david@geopec.it

Il responsabile di cantiere è incaricato di adottare gli opportuni accorgimenti atti ad evitare situazioni di pericolo.

Il titolare del presente provvedimento dovrà sempre garantire il passaggio di mezzi di soccorso e di pronto intervento.

È fatto salvo il rispetto dei Regolamenti Comunali e dello Strumento Urbanistico, gli eventuali diritti di terzi nonché l'acquisizione di ogni altra concessione, autorizzazione, nulla osta, pareri ecc. di competenza di altri Enti o Uffici.

Il presente provvedimento è esclusivamente riferito alla competenza di questo Servizio di Polizia Locale ai sensi del D. Lgs. 285/1992 e del D.P.R. 495/1992 come successivamente modificati ed integrati.

Si ricorda che il Comune di Longarone si intende sollevato da ogni responsabilità che dovesse derivare da eventuali danni a persone cose o animali, in relazione al rilascio del presente provvedimento.

Il titolare del presente provvedimento terrà il Comune di Longarone sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto del presente atto potesse provenirle da terzi, intendendosi che il presente provvedimento viene assentito senza pregiudizio dei diritti dei terzi stessi.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente provvedimento, si rimanda al rispetto della normativa vigente in materia.

Manda a dar notizia del presente provvedimento al pubblico a norma delle vigenti disposizioni.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, contro il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento stesso nei termini e nei modi previsti dal D. Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

Alternativamente è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento (art. 5 L.241/90):

Ag. Sc. di P.L. Giuseppe Fant

giuseppe.fant@comune.longarone.bl.it

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA VIGILANZA - AMMINISTRATIVA**
Isp. Massimo Longo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. -

